

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA BARENGHI

Seduta del 10/05/2023

### FATTO

Facendo seguito al reclamo del 7 novembre 2022, riscontrato negativamente dall'intermediario in data 24 gennaio 2023, il ricorrente, con atto del 31 gennaio 2023, espone di aver stipulato il 20 dicembre 2016 un prestito contro cessione del quinto della pensione poi estinto anticipatamente il 28 febbraio 2021 dopo il pagamento di n. 48 rate delle 120 previste e di avere titolo in esito all'estinzione anticipata al rimborso della somma di € 593,75 per il residuo di quanto corrisposto a titolo di commissioni (in particolare € 300,00 per residuo 'spese di attivazione' oltre a € 261,13 per residuo 'commissioni di intermediazione' e a € 32,62 per 'commissioni di preistruttoria'), al netto del rimborso di € 267,49 già accreditato in sede di conteggio estintivo per quota parte spese di istruttoria e del rimborso di € 115,92 pure accreditato in sede di conteggio estintivo per le spese richieste dall'istituto previdenziale per le spese di addebito dei ratei di rimborso, oltre interessi legali dalla data di estinzione.

L'intermediario nelle controdeduzioni del 23 febbraio 2023 ha obiettato alla richiesta di rimborso rilevando trattarsi di spese 'up-front' come tali non rimborsabili, come espressamente indicato in contratto e conformemente alla disciplina *pro tempore* vigente, in parte peraltro riferite a un terzo soggetto rispetto al quale l'intermediario ritiene di non



dover rispondere, fornendo anche riferimenti della giurisprudenza di merito e una interpretazione della giurisprudenza costituzionale che ritiene utile a supportare la tesi della manifesta infondatezza del ricorso. Ne chiede quindi il rigetto.

## DIRITTO

L'esigenza di rimborso delle spese versate anticipatamente, sia che si tratti di costi c.d. *'up-front'*, sia che si tratti di costi c.d. *'recurring'* può considerarsi ormai pacifica in seguito ai noti sviluppi giurisprudenziali e normativi.

L'art. 125-*sexies* del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-*octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-*bis*", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), prescrive che *«il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»*.

Tale disposizione deve essere interpretata, in conformità con il diritto unionale (v. in proposito Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 3 marzo 2017, n. 5381), nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, *Lexitor contro Spółdzielcza Kasa Oszczednościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri* (c.d. sentenza *'Lexitor'*), a termini della quale *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

L'art. 125-*sexies*, nel dettato risultante dalla recente novella normativa a sua volta prescrive che *«il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»* soggiungendo che *«i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato»*.

Le modifiche così introdotte si applicano bensì ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ma ai contratti antecedenti alla riforma non può tuttavia applicarsi in senso restrittivo il dettato previgente della disposizione normativa in esame e delle disposizioni secondarie. Tale conclusione risulta chiaramente dalla sentenza della Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 263, che ha ritenuto illegittimo l'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, a mente del quale *«alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»*, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

In breve, secondo le indicazioni della Corte costituzionale, quindi, l'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo previgente, deve essere interpretato alla luce della sentenza c.d. *'Lexitor'*.

Anche nel nuovo regime, occorre tuttavia distinguere tra costi corrispondenti a prestazioni ricorrenti o perduranti (c.d. *'recurring'*) e costi corrispondenti a prestazioni preliminari o contestuali (c.d. *'up front'*).

Ad avviso del Collegio, per le ragioni che subito si illustreranno, risultano applicabili i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione



anticipata del finanziamento. Per i costi *'recurring'*: criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per i costi *'up front'*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Tale criterio è stato precisato nella precedente giurisprudenza dell'Arbitro (espressamente presa in considerazione anche dalla Corte costituzionale nella sentenza citata): posto, infatti, che *«a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»*, e atteso che *«che a seguito della sentenza Lexitor anche i costi up front (generalmente "presentati", con indubbio tasso di convenzionalità, come compensativi di attività preliminari) sono soggetti a riduzione, non comporta necessariamente che il criterio pro rata temporis debba essere senz'altro applicato per la retrocessione di tutti i costi del finanziamento, attraverso una meccanica estensione oggettuale della pregressa giurisprudenza formatasi rispetto ai costi recurring»*, resta allora aperto uno spazio che l'interprete deve colmare per individuare *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile»*.

Tale criterio, secondo l'indirizzo seguito dall'Arbitro, per ragioni equitative può essere *«analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento»*, con una soluzione che è apparsa infatti *«la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa»* (Collegio di coordinamento, decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525).

La qualificazione in termini di costo *'up-front'* o viceversa *'recurring'* ha a sua volta formato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, prima al fine di escludere o invece di affermare la rimborsabilità e ora allo scopo di individuare il regime di rimborsabilità, se cioè essa debba avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, che rappresentano la principale voce di costi contrattuali, ovvero secondo il criterio *'pro rata temporis'*.

Già in precedenti occasioni si è avuto modo di chiarire che ad avviso di questo collegio i costi sono da considerarsi di natura *'recurring'* quando la descrizione dell'onere fa riferimento a locuzioni opache o comunque suscettibili di essere riferite alla durata o alla gestione del rapporto (in questo senso la decisione del Collegio di Torino, 2 agosto 2022, n. 11609).

Per quanto riguarda nel caso specifico gli oneri commissionali applicati dall'intermediario, in relazione ai criteri indicati, sia la remunerazione della rete di vendita (e dal contratto risulta effettivamente la partecipazione del terzo intermediario), sia le spese c.d. di preistruttoria, hanno ad avviso del collegio carattere di costi *'up-front'* atteso che non presentano nella declaratoria delle attività alcun aspetto che non sia precisamente individuabile come riferito alla fase prodromica o contestuale alla stipulazione, mentre un carattere *'recurring'* può riconoscersi alle spese di attivazione attesa la genericità e di conseguenza l'opacità della declaratoria delle corrispondenti attività ove si discorre tra l'altro di *«struttura organizzativa»* e di *«sistemi informativi impiegati»* (v. al riguardo tra altre la decisione del Coll. Torino, 18 ottobre 2022, n. 13370, questa specificamente in



termini sulle 'spese di attivazione' intese come costi 'recurring', Coll. Torino, 10 ottobre 2022, n. 13028; Id., 29 marzo 2023, n. 3117).

Non può dirsi, tuttavia, per toccare brevemente un'altra eccezione formulata dall'intermediario resistente, che non sussista, con riguardo ai costi pertinenti alla attività di intermediazione, la legittimazione passiva dell'intermediario, atteso che costantemente la giurisprudenza dell'Arbitro ha invece riconosciuto tale legittimazione in relazione all'indebito (e al conseguente obbligo di restituzione) che insorge al momento dell'estinzione anticipata e del conseguente pagamento della somma residua senza decurtazione delle commissioni percepite originariamente dall'intermediario, o anche dal terzo attraverso l'intermediario, e non più dovute, sia che si tratti di intermediazione creditizia del terzo, sia che si tratti di prestazione di servizi assicurativi da parte del terzo, sia infine che si tratti di cessione del rapporto da parte di un terzo intermediario che aveva originariamente stipulato con il cliente.

Alla luce delle precedenti considerazioni, risultano quindi dovute le seguenti somme:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,95%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,22%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di intermediazione - B)				770,40	Upfront	40,22%	309,87		309,87
Commissioni di preistruttoria - C)				165,00	Upfront	40,22%	66,37		66,37
Spese di attivazione - D)				500,00	Recurring	60,00%	300,00	267,49	32,51
Costo del servizio ente previdenziale - E)				193,20	Recurring	60,00%	115,92	115,92	0,00
Totale				1.628,60					<b>408,75</b>

Il totale complessivo, con l'opportuno arrotondamento, ammonta quindi a € 409,00, cui devono essere aggiunti gli interessi legali decorrenti tuttavia come da costante giurisprudenza dei collegi dal reclamo al saldo e non già dalla data di estinzione.

#### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 409,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 5259 del 26 maggio 2023

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA